II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

che modifica la decisione 98/371/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Croazia e la Repubblica ceca

[notificata con il numero C(1998) 2186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/546/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

considerando che, con la decisione 98/371/CE della Commissione [3], sono state fissate le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei;

considerando che le importazioni di carni fresche da alcune zone della Croazia non erano autorizzate;

considerando che, a seguito di una recente missione veterinaria della Comunità, risulta che i servizi veterinari della Croazia controllano l'intero territorio del paese in modo soddisfacente;

considerando che la presenza della peste suina classica è stata confermata negli allevamenti di suini domestici in alcune zone della Repubblica ceca nel 1997;

considerando che, a seguito delle misure adottate dalle autorità ceche, la situazione epidemiologica negli allevamenti di suini domestici è migliorata e non si sono manifestati altri focolai dal giugno 1997;

considerando che occorre adeguare alla situazione attuale i limiti della regione nella quale si è rilevata la peste suina classica nei suini selvatici;

considerando che occorre pertanto autorizzare le importazioni di carni fresche dall'intero territorio della Croazia e di carni suine fresche dall'intero territorio della Repubblica ceca;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/371/CE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

[1] GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.
[3] GU L 170 del 16. 6. 1998, pag. 16.

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano, per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, le importazioni di carni fresche dalla Croazia e dalla Repubblica ceca prodotte e certificate conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 98/371/CE prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
ALBANIA	AL	01/98	Tutto il paese
BOSNIA-ERZEGOVINA	BA	01/98	Tutto il paese
BULGARIA	BG	01/98	Tutto il paese
	BG-1	01/98	Le province di Varna, Dobrich, Solistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	01/98	Province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo e Kardjali
BIELORUSSIA	BY	01/98	Tutto il paese
REPUBBLICA CECA	CZ	01/98	Tutto il paese
	CZ-1	02/98	Tutto il paese escluse le province di Breclav, Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherska Hradiste, Zlin, Znojmo e Prerov
	CZ-2	02/98	Province di Breclav, Kromeriz, Vyskov, Hodonin, Uherska Hradiste, Zlin, Znojmo e Prerov
ESTONIA	EE	01/98	Tutto il paese
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA	FY	01/98	Tutto il paese
	FY-1	01/98	La Repubblica federale di Iugoslavia esclusa la provincia del Kosovo-Metohija
	FY-2	01/98	La regione del Kosovo-Metohija
CROAZIA	HR	01/98	Tutto il paese

Paese	Codice	Versione	Delimitazione del territorio
UNGHERIA	HU	01/98	Tutto il paese
LITUANIA	LI	01/98	Tutto il paese
LETTONIA	LV	01/98	Tutto il paese
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	807	01/98	Tutto il paese
POLONIA	PL	01/98	Tutto il paese
ROMANIA	RO	01/98	Tutto il paese
RUSSIA	RU	01/98	Tutto il paese
SLOVENIA	SI	01/98	Tutto il paese
SLOVACCHIA	SK	01/98	Tutto il paese»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DI CARNI FRESCHE

Paese	Codice	Carni fresche destinate al consumo umano								Carni fresche per scopi diversi dal consumo umano
		Bovini		Suini		Ovini/ caprini		Solipedi		
		MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	MC (1)	SG (2)	
ALBANIA (3)	AL	—		—		—		—	—	—
BOSNIA-ERZEGOVINA (3)	BA	—		—		—		—	—	—
BULGARIA	BG	—		—		—		D	—	E
	BG-1	A		—		C		D	—	E
	BG-2	—		—		—		D	—	E
BIELORUSSIA	BY	—		—		—		—	—	E
REPUBBLICA CECA	CZ	A		B		C		D	—	E
	CZ-1	A		B		C		D	—	E
	CZ-2	A		B		C		D	—	E
ESTONIA (3)	EE	—		—		—		—	—	E
REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA	FY	—		—		—		D	—	E
	FY-1	A		—		C		D	—	E
	FY-2	—		—		—		D	—	E
CROAZIA	HR	A		—		C		D	—	E
UNGHERIA	HU	A		B		C		D	—	E
LITUANIA (3)	LI	—		—		—		—	—	E
LETTONIA (3)	LV	—		—		—		—	—	E
EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA	807	—		—		—		D	—	E
POLONIA	PL	A		—		C		D	—	E
ROMANIA	RO	A		—		C		D	—	E
RUSSIA (3)	RU	—		—		—		—	—	E
SLOVENIA	SI	A		—		C		D	—	E
SLOVACCHIA	SK	A		—		C		D	—	E

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III della decisione 98/371/CE da utilizzare per ciascun prodotto e origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della presente decisione. Il trattino «—» indica che non sono consentite importazioni.

(2) SG: garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

(3) Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite nella misura in cui nel paese terzo esportatore non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui.»